



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo:148517 /RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei Sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato e che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il provvedimento del 23 giugno 2011 che stabilisce le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la

legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 il quale prevede che laddove vengono utilizzati contrassegni di legittimazione, fino al 20 maggio 2019:

a) per le confezioni unitarie di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale;

b) per le confezioni unitarie fatte di materiale morbido, è riservata al bollo fiscale un'area rettangolare con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

VISTE le lettere del 25 maggio 2018 e del 9 agosto 2018, dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato relative, rispettivamente, alle specifiche tecniche dei contrassegni e ai relativi costi di fornitura;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui l'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, inerente alle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco, occorre modificare le dimensioni dei contrassegni di legittimazione tenuto conto delle diverse tipologie di unità di condizionamento di tabacchi lavorati presenti sul mercato;

RITENUTA, ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'art. 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, la necessità di determinare le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi;

RITENUTA la necessità di implementare il livello di sicurezza dei contrassegni con misure anticontraffazione più sofisticate anche in vista dell'attuazione dell' articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione sull'unità di condizionamento destinata alla vendita al pubblico di appositi contrassegni di Stato che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
- b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
- c) formato dei contrassegni: mm 12x32, mm 16x32 oppure 20x44;
- d) stampa: a due colori, bruno ed avana;
- e) numerazione.

2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a guilloche centrale, con fondo composto da testi e microscrittura perimetrale allo stemma della repubblica;

3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-Stokes.

4. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore bruno, le leggende «MONOPOLIO FISCALE» e «TABACCHI LAVORATI». Sul lato destro è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, la numerazione progressiva in carattere OCR-B e un ulteriore codice in caratteri OCR-B.

ARTICOLO 2

1. Per ottenere i contrassegni di Stato i fornitori di tabacchi lavorati inoltrano apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicando la quantità e l'ubicazione dell'unità produttiva ove sono utilizzati i contrassegni stessi.

2. I contrassegni di Stato sono forniti in relazione alle richieste in fogli interi da 100 pezzi o in fogli pretagliati.

3. Il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato è effettuato all'atto del ritiro o della spedizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di Stato, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita degli stessi.

5. il fornitore di tabacchi lavorati che ha acquistato i contrassegni di Stato non può cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri fornitori, i contrassegni in suo possesso.

6. I contrassegni di Stato sono soggetti a rigorosa rendicontazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale potrà effettuare ispezioni e controlli presso le unità produttive nelle quali sono detenuti i contrassegni stessi.

ARTICOLO 3

1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 1 sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita al pubblico.

2. I contrassegni di Stato assicurano la chiusura della confezione e sono incollati per tutta la loro superficie sulla confezione, in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno.

3. I contrassegni di Stato di cui all'art. 1, di colore rosso, sono applicati sull'unità minima di condizionamento dei tabacchi lavorati destinata alla vendita in esenzione di imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4

1. I prezzi dei contrassegni sono stabiliti, in:

formato mm 16x32: euro 0,4655 per 150 pezzi in fogli;

formato mm 12x32: euro 0,6145 per 198 pezzi in fogli;

formato mm 20x44: euro 0,3104 per 100 pezzi in fogli;

formato mm 16x32: euro 0,5734 per 150 pezzi in fogli pretagliati;

formato mm 12x32: euro 0,7568 in fogli da 198 pezzi pretagliati;

formato mm 20x44: euro 0,3823 in fogli da 100 pezzi pretagliati.

2. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 1, sono stabilite in relazione dell'andamento dei costi di produzione, trasporto, stoccaggio e allestimento delle spedizioni.

ARTICOLO 5

1. I contrassegni di Stato con le caratteristiche di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni, continueranno ad applicarsi sui condizionamenti dei tabacchi lavorati fino ad esaurimento delle scorte, ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 28 agosto 2018

Giovanni Kessler

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)